

SCHEMA N. NP/17103
 DEL PROT. ANNO 2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
 Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore

NUOVI INDIRIZZI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI DI UTENZA (ART. 3 COMMA 1 LETTERE B) E C) DELLA L.R. N. 10/2004 E S.M.).

Tutti i richiami, non altrimenti specificati, agli articoli, commi e lettere indicati nel presente documento sono riferiti alle disposizioni normative della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Oggetto ed ambito di applicazione

La presente disciplina si applica con riferimento all'assegnazione e alla gestione degli alloggi di ERP così come definiti dall'art. 2 comma 1.

2. Bando di concorso

Fermo restando che non sussiste l'obbligo di emanare il bando di concorso di cui all'art. 4 da parte dei Comuni che non prevedono di avere alloggi da assegnare, nel caso in cui la procedura concorsuale venga attivata, il Comune con il bando deve, almeno, rendere noto:

- a) i requisiti per l'accesso all'assegnazione di un alloggio di ERP;
- b) l'ordine prioritario dei soggetti indicati all'art. 8 comma 01 lettere da b) a k);
- c) la prevedibile disponibilità di alloggi per il periodo di validità della graduatoria nel territorio comunale;
- d) i termini per la presentazione della domanda;
- e) i documenti da allegare alla domanda stessa;
- f) le modalità di valutazione delle condizioni familiari, economiche ed abitative del richiedente ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- g) il responsabile del procedimento e le modalità di opposizione alle risultanze della graduatoria;
- h) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando.

L'individuazione dell'ordine prioritario di cui alla precedente lett. b) compete esclusivamente all'Amministrazione comunale, anche in presenza di una specifica convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3 comma 3, sentite le Organizzazioni Sindacali dell'utenza di ERP maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Il bando di concorso è reso noto a norma dell'art.4, comma 3 e, in ogni caso, deve essere pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte del bacino di utenza interessato e dell'ARTE territorialmente competente. La Regione provvede a darne avviso sul proprio sito web.

Nell'ambito della procedura concorsuale devono essere garantiti tempi congrui (non inferiori a 30 giorni) per la diffusione tra i potenziali utenti, delle opportunità offerte dal bando.

Il termine in questione, per i lavoratori emigrati, va ampliato a non meno di 40 giorni per i residenti in uno stato dell'Unione Europea e a non meno di 90 giorni negli altri casi.

I bacini di utenza ed i relativi Comuni capifila sono quelli individuati con D.G.R. n. 1263 in data 26/10/2001, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ERP di cui all'art. 5 lett. d), e), f), g) ed h) della l. r. n. 3/1999. L'elencazione relativa è riportata nella scheda n. 1.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

23/7/18

Eluato

25 LUG. 2018

RA

[Handwritten signature]

SCHEMA N. NP/17103
DEL PROT. ANNO 2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore

3. Requisiti per l'assegnazione

I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di ERP attengono alle condizioni di cui all'art. 5 con le precisazioni di seguito riportate:

- a) la partecipazione ai bandi è consentita:
- 1) ai cittadini italiani;
 - 2) ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007;
 - 3) ai titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 3/2007;
 - 4) ai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007;
 - 5) agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998;
- b) circa il requisito della residenza o dell'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune che ha emanato il bando, la previsione di almeno cinque anni è riferita al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando stesso. La residenza nel bacino di utenza non è richiesta nel caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
- c) il requisito concernente i limiti alla titolarità di diritti reali da parte del nucleo familiare, fatto salvo quanto indicato al comma 1 ter dell'art. 5, viene sviluppato nel seguente modo:
- 1) non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.
E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella scheda n. 2. E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.
E' viceversa da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile;
 - 2) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili sia superiore al valore medio, incrementato del 20%, degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando. Tale valore viene calcolato annualmente dalla competente ARTE.
Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.
Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla presente lettera c), purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio;
 - 3) non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

23/7/18
(Tiziana Murta)

Tiziana Murta

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SCHEMA N..... NP/17103 DEL PROT. ANNO 2018	REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europea devono possedere in sede di presentazione della domanda, la documentazione di cui all'articolo 3 comma 4 del D.P.R n. 445/2000 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con le caratteristiche riportate nella scheda 2.

d) circa il requisito relativo all'assenza di precedenti assegnazioni da parte del nucleo familiare, si evidenzia il riferimento a due distinte fattispecie, di seguito indicate:

1) l'assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione.

Nello specifico non può partecipare al bando:

- a) colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- b) il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- c) l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- d) il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/77 o della L. n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

2) l'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo od a risarcimento del danno;

e) per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di ERP, si fa riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e relative modalità applicative. In particolare, il limite ISEE che consente la partecipazione alla procedura concorsuale, a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento, è fissato nell'importo di € 17.000,00. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un'ISEE non superiore a € 20.000,00.

4. Domanda di partecipazione

Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. La partecipazione ad una procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)
 23/7/18



23 LUG. 2018



SCHEMA N. NP/17103
DEL PROT. ANNO 2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore

Nel caso si tratti di bando emanato da un Comune diverso da quello di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l'attività lavorativa esclusiva o principale.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale deve essere compilata, in tutte le sue parti, unicamente su appositi moduli predisposti dal Comune, individuando tra le tipologie di nuclei familiari previsti dall'art. 8 comma 01 lettere da b) a k), quelle che identificano il nucleo richiedente.

Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e di trovarsi nelle condizioni familiari, abitative ed economiche, tali da dar luogo all'attribuzione del punteggio.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono fornire, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione attestante l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare nel Paese di provenienza.

I Comuni assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda, anche attraverso eventuale convenzione con le Organizzazioni Sindacali dell'utenza firmatarie degli Accordi Territoriali stipulati ai sensi della L. n. 431/98, fermo restando la responsabilità del dichiarante.

5. Esigenza di autonomia dei nuclei familiari e casi particolari

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m..

Possono, altresì, presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso di cui alla lett. b), ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP, intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, gli stessi possono

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

23/7/18



23/7/18

SCHEMA N. NP/17103
DEL PROT. ANNO 2018**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore

presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
- b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

6 . Valutazione della domanda

La valutazione della domanda avviene in relazione alle seguenti situazioni del nucleo concorrente e con le modalità individuate nella scheda n. 3:

- condizioni familiari;
- condizioni abitative;
- situazione economica;
- periodo di residenza;
- anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva.

7. Graduatoria comunale e ricorsi

Con riferimento a quanto indicato all'art. 6, il Comune forma la graduatoria provvisoria e provvede alla relativa pubblicazione all'albo comunale, presso l'ARTE territorialmente competente, nelle eventuali sedi di decentramento comunali e nei siti internet del Comune e dell'ARTE stessa. La Regione provvede a darne specifico avviso sul proprio sito web.

Il periodo di pubblicazione ha la durata di trenta giorni.

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro un termine di 30 giorni dalla relativa pubblicazione. Conclusa la fase dell'eventuale esame delle opposizioni, il Comune approva la graduatoria definitiva.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso. E' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.



8. Assegnazione degli alloggi

L'ente gestore segnala al Comune gli alloggi disponibili ai fini di una nuova assegnazione alla quale provvede il Comune stesso.

A chiusura della procedura concorsuale il Comune, per ogni richiedente in graduatoria, individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

23/7/18
(Tiziana Murta)

SCHEMA N. NP/17103
 DEL PROT. ANNO 2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
 Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
 Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore

Nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 bis dell'art. 8, una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare è destinata dal Comune ai soggetti indicati alla lettera a) del medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria.

L'Amministrazione comunale assegna la rimanente quota degli alloggi ai soggetti indicati al ridetto art. 8 comma 01 lettere da b) a k) sulla base dell'ordine stabilito nel bando di concorso, con l'avvertenza che per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia di soggetti individuata dal bando, occorre averne assegnato una alle restanti categorie.

Nell'ambito della categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con punteggio più elevato.

Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

Il provvedimento comunale di assegnazione è preceduto dal controllo del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti dalla procedura concorsuale; qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti il Comune provvede alla cancellazione della posizione in graduatoria.

Il Comune provvede, altresì, alla cancellazione dalla graduatoria di coloro che rinunciano all'alloggio offerto qualora la mancata accettazione non derivi da ragioni legate all'accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute ampiamente documentate.

Per l'assegnazione degli alloggi occorre rispettare il rapporto tra la superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla scheda n. 2 allegata al presente documento.

Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a) del D.M. n. 236/1989 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione il Comune, d'intesa con l'ente gestore, ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria. In caso di accettazione della proposta, l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato.

L'ente gestore, previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizza gli stessi ed esegue le opportune verifiche.

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d'accesso di cui alle presenti disposizioni, fatta eccezione per il valore dell'ISEE che viene sostituito dal limite di permanenza vigente.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dell'ente gestore nel giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata o altra forma di notifica per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.



Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

23/7/18

SCHEMA N. NP/17103
DEL PROT. ANNO 2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore

9. Durata del rapporto di assegnazione

Il rinnovo dell'atto convenzionale di locazione è condizionato alla verifica da parte dell'ente gestore dei requisiti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.

Il mancato possesso dei requisiti suddetti, ad eccezione del superamento del limite ISEE per la permanenza, non consente il rinnovo del rapporto locativo ed obbliga l'occupante a rilasciare l'alloggio entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune degli esiti delle verifiche.

Nell'ipotesi in cui il superamento del limite ISEE per la permanenza sia iniziato in vigore dell'atto convenzionale scaduto, in sede di rinnovo è consentita la prosecuzione della deroga di cui all'art. 16 comma 2 lett. e), fino alla concorrenza dei 5 anni consecutivi.

Nel caso di cui al precedente capoverso non è ammessa, nel corso di validità dell'atto convenzionale rinnovato, l'applicazione della deroga di cui all'art. 16 comma 2 lett. e).

Tali disposizioni devono essere puntualmente esplicitate nell'atto convenzionale di locazione e sottoscritte dall'assegnatario.

Nelle more delle risultanze derivanti dall'attività di controllo che non può superare il termine di sei mesi dalla scadenza dell'atto convenzionale, è consentita da parte del nucleo familiare la permanenza nell'alloggio occupato alle medesime condizioni dell'atto convenzionale scaduto.

La decorrenza dell'atto convenzionale rinnovato ha effetto retroattivo alla data di scadenza del precedente.

Il termine di 60 giorni stabilito per il rilascio è da intendersi compreso nell'arco temporale dei sei mesi indicati art. 8 bis comma 2.

Se entro il suddetto termine di 60 giorni l'alloggio non è stato liberato volontariamente, il provvedimento di rilascio è eseguito dal Comune nei successivi tre mesi in analogia con quanto disposto dall'art. 16 comma 4.

Successivamente alla scadenza del termine stabilito nel provvedimento di rilascio si applica, in analogia con le disposizioni di cui all'art. 16 comma 6, il canone massimo previsto per l'edilizia residenziale pubblica maggiorato del 30%.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 bis nei confronti dei nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP, il mancato possesso dei requisiti per la permanenza, ad eccezione del superamento del limite ISEE come sopra esplicitato, determina la risoluzione dell'atto convenzionale di locazione ed il nucleo familiare decade dall'assegnazione.

10. Permanenza nel rapporto di assegnazione

Il limite ISEE previsto per la permanenza nel rapporto di assegnazione, a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento, è fissato in € 35.000,00.

Il nucleo assegnatario composto esclusivamente da soggetti ultrasettantacinquenni può continuare ad abitare l'alloggio di ERP assegnatogli, pur perdendo la qualifica di assegnatario e dietro corresponsione di un'indennità di indebita occupazione ragguagliata alla misura massima del canone previsto per l'ERP con una maggiorazione del 50%, qualora:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

23/7/18

Eluato

mw

h

SCHEMA N. NP/17103
DEL PROT. ANNO 2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore

- a) erediti la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un bene immobile ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale – esclusa l'ipotesi di cui al paragrafo 3 "Requisiti per l'assegnazione" lett. c) punto 1 - il cui valore di riferimento per il calcolo dalla vigente imposta sugli immobili sia superiore a quello derivante dall'applicazione dei presenti criteri;
- b) erediti la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero;
- c) superi il limite per la permanenza nel rapporto di assegnazione oltre il periodo di cinque anni previsto dall'art. 16 comma 2 lett. e).

Ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare e/o mutamento della situazione economica dello stesso non rileva ai fini dell'applicazione della normativa di ERP .

11. Provvedimenti estintivi dell'assegnazione

L'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sono disposti, anche su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento comunale. A tal fine il Comune comunica all'assegnatario, con lettera raccomandata o altra forma di notifica, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di deduzioni scritte e/o di documenti. Decorso tale termine, il Comune provvede all'annullamento o alla decadenza dall'assegnazione con conseguente risoluzione del rapporto.

L'ingiunzione di pagamento prevista all'art. 19 comma 1 è svolta dall'ente gestore in maniera diretta ovvero avvalendosi di altro soggetto previa stipula di apposita convenzione.

12. Ampliamenti del nucleo familiare

L'ampliamento del nucleo familiare è consentito ai sensi dell'art. 12 commi 3 e 4 nei casi in cui non si verifichi il sovraffollamento dell'alloggio come individuato dalla scheda n. 3 allegata.

In applicazione della normativa vigente in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso e di convivenza, le disposizioni nei confronti dei coniugi si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Nei casi previsti alla lett. a) comma 3 dell'art. 12, se trattasi di alloggio di ERP o altro alloggio pubblico, la perdita non deve essere avvenuta a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento o decadenza dall'assegnazione e non deve sussistere morosità pregressa.

13. Subentri

Le persone conviventi con l'assegnatario decaduto ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n.119/2013, non perdono il diritto di abitazione e subentrano nel rapporto di assegnazione secondo il seguente ordine prioritario di parentela:

- coniuge ovvero convivente ai sensi della L. n. 76/2016;
- ascendenti;
- discendenti.


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Tiziana Murta)
23/7/13



Data - IL SEGRETARIO

23/7/2013

SCHEMA N. NP/17103
DEL PROT. ANNO 2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore

14. Ospitalità temporanea

Nel caso in cui l'ente gestore consenta l'ospitalità temporanea, il relativo regolamento ai sensi dell'art. 12 bis comma 10, si ispira ai seguenti criteri:

- a) l'ospitalità sia finalizzata alla soddisfazione di esigenze temporanee;
- b) non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell'alloggio dell'ospitante, salvo il caso dei c.d. badanti, con regolare contratto di lavoro ed ove espressamente previsto dalla legge.

L'ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi rispetto all'originaria assegnazione dell'alloggio.

15. Mobilità dell'utenza

Secondo quanto previsto dall'art. 15, i programmi di mobilità devono prioritariamente tener conto delle seguenti situazioni:

- a) variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio;
- b) malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell'alloggio;
- c) necessità di avvicinamento al posto di lavoro;
- d) ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura;
- e) interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, assumendosi l'eventuale onere del trasferimento dell'assegnatario in alloggio adeguato.

In caso di mobilità per condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, ARTE prioritariamente ricerca il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio o in edifici di ERP limitrofi a quello occupato ovvero situati in un quartiere da lui indicato.

Avverso i programmi di mobilità dell'utenza, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dalla relativa comunicazione all'interessato.

Il Comune o l'ente gestore possono disporre la corresponsione di contributi agli assegnatari per le spese inerenti al trasferimento, anche graduati secondo la situazione economica del nucleo familiare.

16. EASY HOME

Il sistema informativo integrato Easy Home costituisce la nuova piattaforma unica su tutto il territorio ligure e consente la costante analisi di tutte le fasi di gestione degli immobili pubblici (anagrafe del patrimonio e degli assegnatari, gestione condominiale e degli interventi manutentivi, iter di assegnazione, gestione dei canoni), l'accesso on line alla disponibilità degli alloggi, alle liste di assegnazione degli immobili ed al calcolo del relativo canone.

Rappresenta quindi, oltre che un valido metodo operativo e di conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico, anche uno strumento di programmazione e proposta di potenziali interventi operativi nell'ambito delle politiche abitative regionali.

Nelle more dell'avvio di tale nuovo sistema informativo, gli enti gestori, d'intesa con i comuni, redigono entro il 31 gennaio un rapporto pubblico sull'andamento delle assegnazioni e sui provvedimenti estintivi delle stesse, con riferimento all'anno precedente e lo trasmettono alla Regione con l'evidenziazione di eventuali proposte in materia di assegnazione e gestione del patrimonio pubblico.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Tiziana Murta)

Elvira

an

h

23/7/18

SCHEMA N. NP/17103
DEL PROT. ANNO 2018

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Programmi urbani complessi ed edilizia - Settore

17. Limiti ISEE

I limiti ISEE previsti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP sono aggiornati ogni triennio a decorrere dal 2021 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi al 30 giugno dell'anno precedente.


A livello di modalità operative, i singoli enti gestori dovranno concludere le operazioni di rilevamento dei dati degli assegnatari entro il mese di giugno.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Tiziana Murta)



Data - IL SEGRETARIO



23/7/18